



Decisione n. 1298 del 7 gennaio 2019

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 5 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2654, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente riferisce di avere acquistato in data 10 dicembre 2007 obbligazioni subordinate della Banca... (di seguito la Vecchia Banca), sottoposta a procedura di risoluzione nel novembre 2015 ex d.lgs. n. 180/2015, in scadenza al 22 dicembre 2015, per un controvalore di € 202.827,84. Contesta a tal proposito la violazione degli obblighi di informazione, rilevando che all'epoca dell'acquisto un funzionario della Vecchia Banca gli avrebbe rappresentato formalmente la possibilità di ottenere un rimborso anticipato dell'investimento dopo tre anni (e

precisamente entro il 24 ottobre 2010). Inoltre, egli contesta l'adeguatezza e appropriatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, non avendo egli mai precedentemente acquistato strumenti finanziari ed essendo stato indotto dagli addetti della Vecchia Banca ad investire circa il 90% dell'intero proprio patrimonio mobiliare nelle predette obbligazioni. Il ricorrente precisa: *i)* di non essere riuscito ad ottenere il promesso rimborso allo scadere del triennio; *ii)* che le obbligazioni subordinate acquistate non sono state rimborsate alla scadenza perché nel frattempo la Vecchia Banca è stata posta in amministrazione controllata; *iii)* di avere ottenuto un rimborso forfettario dal Fondo di solidarietà per € 160.320,00; *iv)* che l'intermediario odierno convenuto sarebbe succeduto nel debito risarcitorio residuo per le violazioni delle regole di condotta imputabili alla Vecchia Banca, avendo egli incorporato l'ente ponte costituito nel novembre 2015 (la Nuova Banca) a cui è stata ceduta l'azienda bancaria facente capo alla Vecchia Banca. Tutto ciò affermato, il ricorrente chiede che il convenuto sia dichiarato tenuto a risarcirgli il danno residuo, che egli quantifica in € 42.507,84.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Banca, resistendo al ricorso. In via preliminare, egli eccepisce la prescrizione di ogni pretesa del ricorrente, rilevando che l'acquisto contestato è stato disposto il 10 dicembre 2007 e, quindi, oltre dieci anni prima del primo atto interruttivo, consistente nel reclamo in data 13 marzo 2018. Ciò premesso, il resistente eccepisce, in via pregiudiziale, anche il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca. A giudizio del resistente, una tale successione nel debito sarebbe esclusa dalla disciplina applicabile in materia di risoluzioni bancarie, oltre che dalla disciplina comune in materia di trasferimento di aziende bancarie. Nel merito, il resistente contesta la violazione di alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi di investimento da parte della Vecchia Banca, rilevando che l'operazione di che trattasi non è stata oggetto di consulenza e che essa era

appropriata rispetto al profilo del ricorrente, investitore esperto in grado di valutare il rischio che si assumeva mediante l'acquisto delle obbligazioni subordinate, come confermato dalla relativa scheda MiFID. Pertanto, a giudizio del resistente, il danno subito dal ricorrente non sarebbe imputabile alla Vecchia Banca, ma piuttosto imputabile allo stesso ricorrente, non avendo egli rivenduto per tempo i titoli sottoscritti, non appena essi hanno cominciato a perdere valore, preferendo mantenerle in portafoglio sino al loro azzeramento. Infine e ad ogni buon conto, egli contesta l'entità della pretesa risarcitoria del ricorrente, rilevando che egli ha comunque percepito cedole per complessivi € 23.717,43. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta l'eccezione di prescrizione, avendo egli inviato alla Vecchia Banca in data 11 dicembre 2015 una lettera interruttiva della prescrizione, riscontrata dalla Vecchia Banca con comunicazione dell'11 gennaio 2016. Ciò premesso, il ricorrente insiste negli argomenti e nelle conclusioni già rassegnati nel ricorso.

4. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di depositare repliche finali.

## **DIRITTO**

1. In via pregiudiziale rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla pretesa risarcitoria del ricorrente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del ricorrente per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento/commercializzazione delle proprie obbligazioni subordinate. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione ha disposto la cessione di tutte le posizioni attive e passive della Vecchia

Banca con la sola eccezione di quelle ivi espressamente escluse, tra le quali non figurano eventuali crediti risarcitori di clienti della Vecchia Banca vittime di *misselling* nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

2. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta provato che il ricorrente ha acquistato in data 10 dicembre 2007 obbligazioni subordinate della Vecchia Banca per un controvalore di € 202.827,84. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta che il ricorrente abbia percepito cedole su queste obbligazioni per complessivi € 23.687,43. Infine, non è contestato tra le parti che il ricorrente abbia ottenuto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un rimborso forfettario sulle stesse obbligazioni di € 160.320,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di ogni ulteriore profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi delle obbligazioni subordinate acquistate. Dalla documentazione contrattuale prodotta dal ricorrente risulta anzitutto provato che la Vecchia Banca abbia effettivamente rappresentato al ricorrente la possibilità di ottenere un rimborso anticipato di tali obbligazioni dopo tre anni dal loro acquisto. Risulta provato, inoltre, che il ricorrente non sia riuscito ad ottenere tale rimborso anticipato. Tanto basta, allora, per ritenere che la Vecchia Banca non abbia agito con tutta la specifica diligenza richiesta, avendo fornito al ricorrente un quadro informativo già solo per questo distorto e fuorviante, rappresentandogli una possibilità in realtà insussistente. A ciò va aggiunto, per completezza di analisi, che dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta neppure che la Vecchia Banca abbia informato correttamente il ricorrente – che non risulta aver precedentemente compiuto alcuna altre operazioni di investimento, nonchè ha sottoscritto il contratto quadro ed è stato sottoposto a profilatura solo pochi minuti prima di concludere l'operazione contestata – sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle obbligazioni di che trattasi.

3. Stante quanto testè rilevato, può allora ragionevolmente affermarsi che, qualora la Vecchia Banca avesse agito correttamente, il ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di procedere con l'effettuazione dell'operazione contestata. Infatti, la circostanza che la Vecchia Banca abbia rappresentato al ricorrente la possibilità di ottenere il rimborso anticipato dell'investimento era evidentemente funzionale a indurlo ad effettuare un'operazione che diversamente egli non avrebbe disposto, il che risulta comprovato anche dalla relativa scheda MiFID, sottoscritta contestualmente all'effettuazione dell'operazione d'investimento, che avvalorata e conferma la tesi del ricorrente, cioè a dire che egli era interessato solo ad investimenti con un orizzonte temporale non superiore ai tre anni. Nè, nel caso di specie, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere rivenduto tempestivamente le obbligazioni di che trattasi, stante il suo profilo di investitore non esperto, né in possesso di sufficienti conoscenze in materia, tali da poter cogliere in autonomia eventuali "segnali d'allarme". Pertanto e conclusivamente, egli ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle obbligazioni subordinate della Vecchia Banca, come detto pari a € 202.827,84, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di risoluzione dell'emittente, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata *pro quota* dalla data dell'acquisto alla data dell'odierna decisione, per un importo complessivo di € 28.395,90, diminuita di quanto percepito dal ricorrente a titolo di cedole (pari a € 23.687,43) e a titolo di rimborso forfettario a valere sull'apposito Fondo di solidarietà (pari a € 160.320,00), e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 47.216,31, oltre a interessi legali dalla

stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi